



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2012
(OR. en)**

17670/12

**DROIPEN 187
JAI 914
GAF 30
FIN 1041
CADREFIN 514**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Sig. Vítor CALDEIRA, Presidente della Corte dei conti
Data: 30 novembre 2012
Destinatario: Sig.ra Erato KOZAKOU-MARCOULLIS, Presidente del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Parere n. 8/2012 (presentato in virtù dell'articolo 325, TFUE) su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta, mediante il diritto penale, contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il parere n. 8/2012 della Corte dei conti europea.

All.: Parere n. 8/2012 della Corte dei conti europea

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Parere n. 8/2012

(presentato in virtù dell'articolo 325, TFUE)

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta, mediante il diritto penale, contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

INDICE

	Paragrafi
Introduzione	1 - 5
È necessario chiarire la nozione di "interessi finanziari dell'Unione"	6 - 9

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio su tale proposta, pervenuta alla Corte dei conti il 12 settembre 2012,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

INTRODUZIONE

1. Al fine di conseguire i propri obiettivi e portare a compimento le proprie politiche, l'Unione europea (UE) si dota dei mezzi necessari (cfr. articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)). Senza risorse finanziarie appropriate, l'UE non è in grado di raggiungere i propri obiettivi.
2. L'UE ha adottato, nel corso del tempo, diversi atti legislativi intesi a tutelare i propri interessi finanziari.
3. In virtù dell'articolo 325, paragrafo 4 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Secondo l'attuale proposta della Commissione, che ne sostituisce una precedente², la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli³ dovrebbero essere abrogati.

¹ COM(2012) 363 definitivo dell'11 luglio 2012.

² COM(2001) 272 definitivo del 23 maggio 2001, modificato da COM(2002) 577 definitivo del 16 ottobre 2002. La proposta non è mai stata ufficialmente adottata.

³ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

5. La Corte accoglie con favore la proposta della Commissione, secondo la quale dovrebbe essere assicurata una protezione equivalente ed efficace degli interessi finanziari dell'Unione in tutti gli Stati membri, al fine di ridurre o prevenire la perdita di fondi pubblici dell'Unione e garantire in tal modo una giusta esecuzione del bilancio.

È NECESSARIO CHIARIRE LA NOZIONE DI “INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE”

6. Come raccomandato in precedenti pareri⁴, la Corte ritiene che la nozione di “interessi finanziari dell'Unione”, di cruciale importanza per tutta la legislazione in materia di lotta contro le frodi, debba essere definita con chiarezza. La Corte saluta pertanto con favore la proposta della Commissione di introdurre tale definizione.

7. La Corte osserva che la definizione di cui all'articolo 2 della proposta si riferisce esclusivamente alle entrate e alle spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù del bilancio dell'Unione o dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati. Il termine “bilancio” non è però appropriato, né nel caso della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, né nel caso della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e del Meccanismo europeo di stabilità. Le loro operazioni, infatti, presentano un evidente interesse finanziario per l'Unione, ma sono perlopiù finanziate tramite capitali propri o entrate provenienti dalle attività svolte, quali ad esempio l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La definizione dovrebbe pertanto essere precisata affinché sia chiaro che gli interessi finanziari dell'Unione riguardano tutte le attività e le passività gestite da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni, nonché tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione ed erogazione di prestiti.

⁴ Cfr. paragrafo 12 del Parere n. 6/2011 (GU C 254 del 30.8.2011, pag.1) e paragrafo 38 del Parere n. 8/2005 (GU C 313 del 9.12.2005, pag.1).

8. La Corte osserva che la direttiva proposta concerne anche la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e conviene che questo tipo di frode può ledere gli interessi finanziari dell'Unione, benché incida principalmente sugli Stati membri in cui la frode è perpetrata. Poiché questo tipo di frode ha spesso una dimensione transfrontaliera, non può essere affrontata unicamente a livello nazionale. Per essere efficace, la lotta contro la frode in materia di IVA richiede pertanto una cooperazione efficiente fra Stati membri⁵.

9. La Corte osserva infine che l'articolo 4 della proposta contempla una serie di reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alla definizione di corruzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta, la Corte raccomanda di specificare che la corruzione di funzionari retribuiti dalle istituzioni UE reca automaticamente pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione⁶.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 15 novembre 2012.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente

⁵ Cfr. relazione speciale n. 8/2007 sulla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 20 del 25.1.2008).

⁶ Cfr. inoltre la proposta di modifica dell'articolo 4 formulata dalla Corte nel Parere n. 9/2001 (GU C 14 del 17.1.2002, pag.1) sulla proposta della Commissione COM(2001) 272 del 23 maggio 2001.